

OGGETTO: Scadenze visite sanitarie ai sensi del D.Lgs. 247/2010.
Riferimento: 

In esito alla nota a riferimento si fa presente che, ai sensi di quanto specificato dal Decreto Legislativo 247/10:

- le visite di controllo devono essere effettuate con la frequenza minima indicata al punto 3.1 dell'Allegato III al citato decreto legislativo e pertanto ogni visita deve essere effettuata prendendo a riferimento la data di effettuazione della visita precedente;
- qualora al compimento del 55° anno di età sia trascorso più di un anno dall'effettuazione dell'ultima visita, l'agente dovrà essere necessariamente sottoposto a visita prima del compimento dei 55 anni; qualora invece, al compimento del 55° anno di età, fosse trascorso meno di un anno dalla visita precedente, l'agente dovrà essere sottoposto a visita entro un anno dalla visita precedente.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiavelli

